

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E
CONTROLLO
EX D.LGS. 231/2001**

**PARTE SPECIALE N. 4
REATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E
SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO**

PARTE SPECIALE N. 4 “REATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO”

Finalità

La presente Parte Speciale contiene, per ciascuna attività sensibile, i protocolli richiesti dall'art. 6 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 231/2001.

Tutti i destinatari della Parte Speciale sono tenuti ad adottare comportamenti conformi a quanto di seguito formulato, al fine di prevenire la commissione dei reati in essa considerati.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- indicare le regole di condotta che i destinatari sono chiamati ad osservare nelle attività sensibili individuate;
- indicare all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni dell'Ente che cooperano con esso le aree sulle quali esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

In particolare, sono qui previsti e disciplinati standard di controllo generali, applicabili a tutti i processi, e specifici, cioè applicabili alle singole attività sensibili.

Per le violazioni dei protocolli si applica il sistema sanzionatorio previsto nel Cap. 5 della Parte Generale.

1. LE FATTISPECIE PREVISTE DALL'ART. 25-SEPTIES DEL D.LGS. 231/2001

L'art. 30 del D.Lgs. 81/2008 individua i protocolli di controllo la cui adozione rende efficace i modelli organizzativi in relazione ai reati indicati dall'art. 25-septies, D.Lgs. 231/2001.

A tal fine, si riporta di seguito una breve descrizione dei reati commessi con violazione delle norme in materia antinfortunistica.

Omicidio colposo (art. 589 cod. pen.)

La norma punisce chiunque cagiona per colpa la morte di una persona. È previsto un aumento di pena qualora il fatto sia commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Il reato si potrebbe astrattamente realizzare in caso di morte di un lavoratore cagionata da una violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro finalizzata ad esempio ad un risparmio economico o di tempi da parte dell'ente.

Lesioni personali colpose (art. 590, comma 3, cod. pen.)

Viene punito chiunque cagiona colposamente ad altri una lesione personale grave o gravissima, con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Ai sensi dell'art. 583 cod. pen., la lesione personale si considera grave:

- se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale è gravissima se dal fatto deriva:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- la deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso.

Se una di tali fattispecie viene commessa nell'interesse o a vantaggio di un ente con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul luogo di lavoro, anche l'ente sarà chiamato a rispondere ai sensi del Decreto.

Il regime sanzionatorio previsto per i reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro comprende pene sia di tipo pecuniario sia interdittivo.

Il reato potrebbe astrattamente realizzarsi, qualora si cagionino lesioni, gravi o gravissime, ad un lavoratore, conseguenti ad una violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, finalizzata ad un risparmio economico o di tempi da parte dell'ente.

L'elemento comune ad entrambe le fattispecie di reato (omicidio colposo, lesioni personali colpose gravi o gravissime) è la colpa, come definita dall'art. 43 cod. pen.

A tale riguardo, si rammenta che un delitto è da configurarsi come colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia (cd. colpa generica), ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (cd. colpa specifica).

Tale aspetto implica una significativa differenza rispetto ai criteri di imputazione soggettiva previsti per le altre figure delittuose richiamate dal Decreto, tutte punite a titolo di dolo, che sussiste quando il soggetto tenga le suddette condotte con coscienza e volontà.

2. LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL D.LGS. 231/2001 CON RIFERIMENTO ALLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Le singole attività lavorative a potenziale rischio reato relativamente alle fattispecie di cui all'art. 25-septies del Decreto sono identificate e valutate nell'ambito dei documenti di valutazione dei rischi, predisposti ai sensi della normativa di riferimento e costantemente aggiornati in relazione all'evoluzione delle caratteristiche delle attività lavorative svolte.

L'Azienda, in considerazione della non presenza degli eventi incidentali tipici delle aziende industriali e della cantieristica, non ha adottato un sistema di procedure e di regole formalizzate e certificate ai sensi della normativa volontaria OHSAS 18001; tuttavia sono applicate regole operative e prassi consolidate che permettono di adempiere agli obblighi normativi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e di rispettare i requisiti richiesti dall'art. 30 D.Lgs. 81/2008 per l'implementazione di un sistema di organizzazione e gestione idoneo ad avere efficacia esimente dalla responsabilità amministrativa.

Peculiare attenzione è posta al rischio biologico alla luce della pregressa emergenza sanitaria nazionale da Covid-19, con i protocolli operativi che sono aggiornati e oggetto di revisione periodica.

Sono state individuate e descritte le modalità e le regole operative che sono applicate dall'Azienda secondo le seguenti quattro fasi per il miglioramento continuo delle misure a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori:

1. **PIANIFICAZIONE** – Attività volta a fissare obiettivi coerenti con la Politica Aziendale, stabilire i processi necessari al raggiungimento degli stessi, definire e assegnare risorse adeguate, definire i principi della gestione documentale;
2. **ATTUAZIONE E FUNZIONAMENTO** – Attività volte a definire strutture organizzative e responsabilità, modalità di formazione, informazione e addestramento, consultazione e comunicazione, processo di gestione delle registrazioni (documenti e dati), modalità di controllo operativo, gestione dei rapporti con i fornitori, gestione delle emergenze;
3. **CONTROLLO E AZIONI CORRETTIVE** – Attività volte ad implementare modalità di misura e monitoraggio delle prestazioni, registrazione e monitoraggio degli infortuni, incidenti, quasi-incidenti, non conformità, azioni correttive e preventive, modalità per la reportistica, modalità di esecuzione delle verifiche periodiche;
4. **RIESAME DELLA DIREZIONE** – Attività volta al riesame periodico delle regole interne che permettono al Datore di Lavoro di valutare l'adeguatezza dei controlli interni e di definire adeguati programmi di miglioramento continuo.

2.1 PIANIFICAZIONE

Politica ed obiettivi

L'impegno dell'Azienda a promuovere la tutela della salute e sicurezza sul lavoro nel rispetto della normativa vigente è contenuto nel Codice Etico aziendale: tale documento contiene l'impegno ad attuare iniziative specifiche per la corretta gestione dei rischi ed adottare mezzi e procedure per le situazioni di emergenza.

Il Codice è trasmesso ed illustrato ai dipendenti ed è sottoposto a riesame periodico.

Prescrizioni legali ed altre

Il monitoraggio delle modifiche e delle novità normative è promosso dal RSPP che informa il personale dell'Azienda con e-mail informative o in occasioni di riunioni ed incontri.

2.2 ATTUAZIONE E FUNZIONAMENTO

Norme e documentazione del sistema

L'Azienda attua regole operative consolidate. Sono stati formalizzati ed implementati i documenti richiesti per l'adempimento delle norme antinfortunistiche quali il Piano di Emergenza, il Documento di Valutazione dei Rischi ("DVR"), i Documenti di Valutazione Rischi da Interferenza ("DUVRI"), i registri e le evidenze dei corsi di formazione, il piano di sorveglianza sanitaria ed i verbali delle prove di evacuazione organizzate.

Tutta la documentazione è archiviata dal RSPP.

Organizzazione e Responsabilità – Datore di Lavoro (DDL)

In base all'organizzazione aziendale il ruolo di DDL è rivestito dall'Amministratore unico (Legale Rappresentante) che ha effettuato la delega di funzioni ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 81/08 al Direttore.

Organizzazione e Responsabilità – RSPP/ASPP/Medico Competente/Incaricati Emergenze

Il Datore di Lavoro ha nominato il RSPP con comunicazione formalizzata, ed archiviata, ed ha nominato il Medico Competente per lo svolgimento delle attività di sorveglianza sanitaria; la nomina è stata firmata per accettazione ed archiviata.

E' stato individuato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Gli attestati ed i corsi fatti dal RSPP, dai RLS e dai lavoratori sono archiviati presso la sede legale.

Per RSPP, RLS, Medico Competente, Incaricati Emergenza, viene verificata periodicamente la sussistenza dei requisiti di legge connessi agli aggiornamenti formativi.

Sistema di deleghe di funzioni

E' stata attribuita dal Datore di Lavoro la delega di funzioni ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 81/08 al Direttore.

Individuazione e valutazione dei rischi – Ruoli e responsabilità

La valutazione dei rischi è promossa dal DDL e dal Delegato con il supporto tecnico-specialistico del RSPP.

La valutazione dei rischi viene aggiornata in occasione di modifiche organizzative o operative o di cambiamenti nelle mansioni o negli strumenti utilizzati e firmata dal Datore di Lavoro, Medico Competente, RSPP e RLS.

All'interno del DVR è riportata la valutazione delle varie tipologie di rischio.

E' stato previsto il Protocollo di sicurezza anti-contagio che si richiama integralmente. Il Protocollo è stato stilato per contrastare il rischio biologico in seguito all'emergenza sanitaria nazionale da Covid-19.

Presenza del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)

Il DVR riporta i criteri di valutazione utilizzati e descrive i rischi articolati nelle varie tipologie.

Nel DVR sono indicate le azioni di miglioramento, la cui realizzazione viene monitorata dal RLS dell'Azienda e dal RSPP secondo prassi consolidate.

Controllo operativo – affidamento compiti e mansioni

Il DDL affida le mansioni ai lavoratori in base alle loro capacità e condizioni di salute. Il Datore di Lavoro e il Delegato del Datore di Lavoro si confrontano con il Medico Competente che in base all'analisi dei rischi contenuta nel DVR valuta l'idoneità alla mansione del lavoratore.

Gestione delle emergenze

Le prove di evacuazione sono pianificate, programmate e verbalizzate e vengono svolte di norma con cadenza annuale. I verbali delle prove sono archiviati presso gli uffici del RSPP.

Riunioni periodiche

Il Datore di Lavoro e il Delegato del Datore di Lavoro promuovono incontri, riunioni e scambi di opinioni con le varie figure (RLS, RSPP, Medico Competente). Il RSPP si coordina costantemente con il Delegato del Datore di Lavoro (Direttore) per le varie attività (ad es. aggiornamento normativo, organizzazione corsi di formazione, ecc.)

Consultazione e comunicazione

Il Delegato del Datore di Lavoro promuove iniziative di informazione verso i dipendenti, con il supporto del RSPP (ad es. attraverso incontri o corsi); il Medico competente viene aggiornato dal Delegato del Datore di Lavoro e dal RSPP relativamente all'organizzazione del lavoro e le mansioni svolte dai lavoratori.

Formazione, sensibilizzazione e competenze

Il Direttore organizza i corsi di formazione con il supporto del RSPP.

I corsi sono aggiornati in caso di modifiche normative.

Tutti i corsi di formazione sono tenuti in aula e copia dei registri con le presenze rilevate e del materiale utilizzato è tenuta presso la sede.

Rapporti con fornitori e contrattisti – qualifica

L'Azienda applica per i fornitori i controlli previsti in materia antinfortunistica attraverso le fasi di:

- Valutazione della criticità delle forniture;
- Monitoraggio delle prestazioni in materia antinfortunistica dei fornitori;
- Miglioramento continuo delle prestazioni dei fornitori.

Nel processo di valutazione, il RSPP esamina gli aspetti antinfortunistici mediante valutazioni basate sulla tipologia e criticità della fornitura nonché sull'adozione da parte dei fornitori di sistemi di gestione e sulla loro certificazione secondo standard internazionali riconosciuti.

Il processo di qualifica prevede l'acquisizione delle informazioni rilevanti per valutare il permanere dell'idoneità tecnico professionale del fornitore.

Il sistema di qualifica e valutazione dei fornitori è periodicamente rivisto al fine di mantenerne l'efficienza e l'efficacia al mutare di fattori rilevanti nell'ambito dell'Azienda e presso i fornitori qualificati.

Le valutazioni delle performances in materia antinfortunistica dei fornitori, i risultati delle attività di verifica sul prodotto/servizio approvvigionato, il rispetto dei requisiti, anche comportamentali richiesti dall'Azienda e altre situazioni di cambiamento rilevanti (incluse quelle a livello societario) possono determinare la sospensione o, nei casi più gravi, la revoca dello stato di fornitore qualificato.

Rapporti con fornitori e contrattisti – clausole contrattuali

Per la stesura dei contratti, l'Azienda utilizza condizioni generali di contratto all'interno, delle quali è prevista un'apposita clausola in materia di responsabilità degli enti.

2.3 CONTROLLO E AZIONI CORRETTIVE

Misura e monitoraggio delle prestazioni – infortuni – quasi infortuni (near-miss)

Il registro degli infortuni e quasi infortuni (near-miss) è tenuto dal RSPP.

Misura e monitoraggio delle prestazioni – altri dati (diversi da infortuni e incidenti)

Il Medico Competente effettua le visite previste dal piano di sorveglianza sanitaria e ne predispose il verbale; i verbali sono archiviati presso la sede.

Misura e monitoraggio delle prestazioni – cause/controversie

Secondo le regole operative adottate, il Delegato del Datore di Lavoro (“DDL”) informa l'Organismo di Vigilanza in caso di infortunio; in caso di procedimenti o contenziosi per infortuni, il Datore di Lavoro, previa condivisione con il Direttore, procede alla nomina di un difensore di fiducia. Il Datore di Lavoro viene periodicamente aggiornato dai professionisti incaricati con riguardo al procedimento.

In caso di ispezione a seguito di infortunio sul lavoro da parte di Autorità o Enti di controllo, il Direttore avverte tempestivamente l'Organismo di Vigilanza.

Audit

I sopralluoghi sono pianificati e organizzati dal RSPP, il quale procede nelle verifiche, controllando lo stato dei luoghi di lavoro e valutando eventuali modifiche negli ambienti di lavoro e fornisce le indicazioni per le azioni correttive del caso.

Le verifiche sono verbalizzate e prevedono – quando necessarie - azioni correttive; i verbali stilati dal RSPP sono poi archiviati presso la sede legale.

2.4 RIESAME DELLA DIREZIONE

Conduzione del processo di riesame

Le azioni di miglioramento e le risultanze delle verifiche sono inviate dal RSPP al DDL, al Delegato e all'Organismo di Vigilanza attraverso apposita email.